

Copia Deliberazione del Consiglio Comunale

DATA 10.2.1989 Sessione STRAORDINARIA ATTO N. 21

OGGETTO: } REGOLAMENTO SERVIZIO COMUNALE DI FOGNATURA

PUBBLICAZIONE  
PROTOCOLLO N. 172

leg.

Nei modi voluti dal D. L. P. 29-10-1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze oggi 10 FEBBRAIO 1989 alle ore 20.15

Fatto l'appello nominale, risultano:

P R E S E N T I

CARPENZANO VINCENZO/COVATO  
GIORGIO/CAVALLO VINCENZO/IACO-  
NO GIUSEPPE/CARPENTIERI CARME-  
LO/BELLUARDO ROSARIO/AGOSTA  
IGNAZIO/DRAGO GIUSEPPE/CAMPIO-  
NI MICHELE/RUTA GIORGIO/AVOLA  
GIOVANNI/DI RAIMONDO GIORGIO/-  
CACCAMO GIUSEPPE/SCOLLO ELIO/-  
RICCA GIORGIO/CANNATA CARMELO-  
/BELLUARDO ANTONINO/MACAUDA  
GIORGIO/ROSA GIOVANNI/DI MAR-  
TINO GIOVANNI/FRASCA GIOVANNI-  
/POIDOMANI VINCENZO/SCIVOLET-  
TO ANTONINO/FEDE FRANCESCO/GI-  
LESTRO PIETRO/

A S S E N T I

TERRANOVA SAVERIO/MINARDO RIC-  
CARDO/SAMMITO ANTONINO/ROSA  
GUGLIELMO/TERRANOVA GIUSEPPE/-  
GIANNONE MARIO/DI PIETRO EMA-  
NUELE/BASILE PIERO/PITINO  
FRANCESCO/SCIVOLETTO CONCETTO-  
/BARRERA PIETRO/GALFO CARMELO-  
/GIANNONE GIUSEPPE/GALFO ORA-  
ZIO/MODICA CARMELO/

Commissione Prov. lo  
di Controllo Ragusa  
13 MAR. 1989

Assiste la seduta il sottoscritto Segretario Generale. DR. CARMELO COLOMBO

Trovando che il numero dei presenti è legale per la prosecuzione della convocazione  
il Sig. ING. IGNAZIO AGOSTA, SINDACO, assume la presidenza e apre la seduta  
che è dichiarata Pubblica

Il Consiglio prende, adesso, in esame il punto all'ordine del giorno concernente il Regolamento del servizio comunale di fognatura.

Viene riferito al Consiglio che compete ai Comuni disciplinare, nell'ambito del territorio comunale, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi e lo smaltimento, anche, delle acque meteoriche.

Viene riferito ancora che per regolamentare i rapporti tra il Comune e gli utenti del pubblico servizio è stato approntato apposito Regolamento, del quale viene data lettura.

Viene quindi riferito al Consiglio che il Regolamento letto è stato sottoposto al preventivo esame delle competenti Commissioni Consiliari, le quali hanno espresso parere favorevole alla sua adozione.

Nessuno avendo chiesto di parlare, il Sindaco invita il Consiglio ad adottare le proprie determinazioni sul Regolamento mediante votazione palese per alzata e seduta.

La votazione esperita in forma palese per alzata e seduta, dà il seguente risultato come accerta e proclama il Presidente:

- CONSIGLIERI presenti e votanti	25
- VOTI favorevoli all'approvazione	25

Per la superiore votazione;

### IL C O N S I G L I O

RICHIAMATO l'art.16 della L.r. 15 Maggio 1986;

TENUTE presente la Circolare dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente N.9460 del 9 Marzo 1987;

VISTO lo schema di Regolamento per il servizio comunale di fognatura, proposto dall'Amministrazione;

VISTO il parere favorevole alla sua adozione, espresso dalla Commissione Consigliare per gli "Affari Generali" e dalla Commissione per l'Urbanistica e i LL.PP.;

RITENUTO di approvare il Regolamento del servizio comunale di fognatura nello schema proposto;

TENUTE presenti le norme dell'Ordinamento Amministrativo Regionale per gli EE.LL. in Sicilia;

### D E L I B E R A

1) Approvare il seguente Regolamento del servizio comunale di fognatura:

"R E G O L A M E N T O  
DEL SERVIZIO COMUNALE DI FOGNATURA

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina tutti gli scarichi in pubblica fognatura, provenienti da insediamenti civili, assimilabili a civili e produttivi.

ART.2

OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO

Nelle zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi nuovi scarichi di acque nere aventi recapito diverso dalle fognature medesime e gli scarichi esistenti devono essere allacciati alle stesse entro un anno dalla pubblicazione del presente Regolamento all'Albo Pretorio del Comune.

L'obbligo di allacciamento riguarda solo gli insediamenti insistenti su lotti confinanti con spazi pubblici attraversati dalla rete fognaria, sempre che sia possibile realizzare la condotta per l'allacciamento, nel rispetto della normativa vigente.

ART.3

SCARICHI ASSIMILABILI A QUELLI  
DA INSEDIAMENTI CIVILI

Sono assimilabili a scarichi da insediamenti civili, gli scarichi da insediamenti produttivi che rientrino nei limiti stabiliti nella Tab.3 allegata alla L.r. N.27/86.

ART.4

SVERSAMENTO DELLE ACQUE BIANCHE E NERE

I titolari degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi possono sversare in fognatura le acque bianche e le acque nere.

Nelle zone servite da pubblica fognatura è vietato convogliare acque bianche sugli spazi pubblici.



## TITOLO SECONDO

L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

## ART.5

NECESSITA' DELL'AUTORIZZAZIONE  
E RELATIVA DOMANDA

Il nuovo scarico in pubblica fognatura ed il relativo allacciamento devono essere preventivamente autorizzati.

Per gli insediamenti civili e produttivi soggetti a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita ad altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

Allo scopo di ottenere l'autorizzazione allo scarico, il titolare dell'insediamento deve presentare al Sindaco la domanda di autorizzazione nella forma di cui all'allegato N.1 del presente Regolamento.

La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata contestualmente a quella di concessione od autorizzazione edilizia.

## ART.6

AUTORITA' COMPETENTE

Il Sindaco è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

## ART.7

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione per l'allacciamento degli insediamenti civili viene rilasciata nella forma definitiva.

Per gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili nuovi l'autorizzazione è concessa contestualmente al permesso di allacciamento alla fognatura.

L'autorizzazione per gli insediamenti produttivi viene rilasciata prima nella forma provvisoria e successivamente, nella forma definitiva quando gli scarichi rispettino i limiti di accettabilità previsti dalla normativa vigente.

L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro sei mesi dalla data di presentazione della relativa domanda fermo restando il potere del Sindaco di revocarla e di rilasciare l'autorizzazione definitiva con le eventuali prescrizioni del caso.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda sono a carico del richiedente.

L'autorizzazione allo scarico è valida per l'insediamento, tipo di attività e processo per i quali viene concessa.

Il Sindaco può imporre prescrizioni di natura tecnica in relazione alle caratteristiche, qualitative e quantitative nel refluo scaricato.

#### ART.8

#### SVERSAMENTI IN FOGNATURA DI REFLUI AUTOTRASPORTATI

Lo sversamento in fognatura di reflui autotrasportati è consentito solo agli automezzi preventivamente autorizzati dal Sindaco, nel luogo e con le modalità dettate nell'autorizzazione.

### TITOLO TERZO

#### LIMITI ALLO SVERSAMENTO IN FOGNATURA

#### ART.9

#### SCARICHI INSEDIAMENTI CIVILI

L'allacciamento in pubblica fognatura degli scarichi civili è ammesso senza che sia necessario alcun pretrattamento dei reflui.

#### ART.10

#### SCARICHI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

I reflui degli insediamenti <sup>di prodotti</sup> devono rispettare i limiti di cui alla Tabella N.2 e mantenersi nei limiti previsti nella Tabella 1 allegata alla L.r. N.27/86.

Gli scarichi delle acque di eduazione delle miniere di zolfo, delle industrie di sali potassici, delle industrie ittico-conserviere, dei macelli comunali, dei frantoi oleari, delle cantine, delle industrie e relativi impianti di vinificazione, concentrazione distillazione, imbottigliamento e lavorazione dei prodotti vinosi possono essere ammessi nelle pubbliche fognature purchè rispettino i limiti di accettabilità di cui alla Tab.2 della L.r. N.27/86 e per i parametri in essa non menzionati le concentrazioni massime di cui alla Tab.1 della L;r. N.27/86.

L'adeguamento ai superiori limiti dovrà avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

ART.11  
SCARICHI VIETATI

E' vietato immettere in fognatura sostanze che possono danneggiare gli impianti, le persone ad essi addetti e gli altri insediamenti allacciati. E' in particolare vietata l'immissione di sostanze infiammabili, esplosive, reattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni (immondizie, stracci, letami, rifiuti di macelli, di lavorazione di frutta e verdure) o aderire alle pareti.

TITOLO QUARTO

OPERE NECESSARIE PER L'ALLACCIAMENTO

ART.12  
OPERE DI ALLACCIAMENTO IN FOGNATURA

Per gli scarichi di acque nere dovranno essere predisposti, prima dell'allacciamento, opportuni pozzetti sifonati secondo gli schemi definiti dal Comune.

I titolari di insediamenti, sia assimilabili ai civili che produttivi, dovranno realizzare i pozzetti in modo che siano ispezionabili ed atti al prelievo di campioni per il controllo dell'effluente.

In ogni caso, come previsto dalla normativa in vigore, a monte del pozzetto di campionamento non dovranno avvenire immissioni di acque allo scopo di diluire o modificare i parametri dell'effluente scaricato.

I fognoli di allacciamento dovranno essere realizzati con tubazioni idonee ed impermeabili il cui diametro non sia inferiore a cm.15.

E' consentita l'unificazione di più scarichi omogenei prima dell'allacciamento.

ART.13  
PROPRIETA' DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO  
E LORO REALIZZAZIONI

Le opere di allacciamento, dalla rete fognaria sino ai pozzetti di allacciamento inclusi, sono di proprietà comunale mentre dal pozzetto in poi sono di proprietà privata.

Il Comune, a spese del titolare dello scarico, realizza e modifica l'allacciamento alla fognatura, per la parte che ricade

de in suolo pubblico, e ne cura la manutenzione.

Il Sindaco può consentire che il titolare dello scarico realizzi o modifichi detti allacciamenti e ne curi la manutenzione.

ART.14

ALLACCIAMENTI CON SOLLEVAMENTO

Quando è impossibile sversare i reflui per gravità nella fognatura comunale, i titolari degli insediamenti debbono installare impianti meccanici di sollevamento presentando idonea documentazione che descriva l'ubicazione dell'impianto, le caratteristiche del pozzetto, le indicazioni del tipo e portata della pompa ed i dispositivi di emergenza.

TITOLO QUINTO

C A N O N E

ART.15

CANONI DOVUTI PER LE ACQUE

PROVENIENTI DAGLI INSEDIAMENTI CIVILI E ASSIMILATI

Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti civili e assimilati, sono dovuti, per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione, due distinti canoni commisurati al volume di acqua scaricata.

Il canone è dovuto, per ciascun servizio, nella misura fissata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Ai fini della determinazione del canone dovuti dai singoli utenti, il volume dell'acqua scaricato è fatto pari all'80% dell'acqua prelevata.

Per gli utenti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto, il volume dell'acqua scaricata è rapportata al quantitativo di acqua imputabile al singolo utente in base al contratto di fornitura. Il canone per i servizi di fognatura e depurazione è accertato e riscosso dagli stessi Uffici, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il canone relativo alla fornitura di acqua.

Per gli utenti che si approvvigionano, in tutto o in parte, da fonti diverse dal pubblico acquedotto il volume dell'acqua scaricata, imputabile a queste fonti, è rapportato al volume dell'acqua prelevata misurato con idoneo strumento di cui essi hanno obbligo di installazione secondo le modalità fissate, di volta in volta.

Lo strumento di misurazione deve essere accessibile per la lettura e il controllo.

L'utente ha l'obbligo di dichiarare il volume di acqua prelevato con cadenza annuale, analoga a quella prevista per la lettura dei contatori. Il canone deve essere pagato entro trenta giorni dalla richiesta.

#### ART.16

#### CANONI DOVUTI PER LE ACQUE PROVENIENTI DAGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti produttivi, è dovuto un canone determinato in base alla normativa vigente e commisurato:

- a. Alla quantità di acqua scaricata per il servizio di fognatura;
- b. Alla quantità e alla qualità dell'acqua scaricata per il servizio di depurazione.

Gli utenti sono tenuti a indicare gli elementi necessari alla concreta determinazione del canone da loro dovuto mediante presentazione, della denuncia prevista dal secondo comma dell'art.17/bis della legge N.319/76.

Il canone dovuto da ciascun utente viene liquidato sulla base degli elementi indicati nella denuncia di cui al comma precedente. Alla relativa riscossione si provvederà mediante avviso di pagamento.

#### ART.17

#### SANZIONI E CONTENZIOSO

Per la omessa, ritardata o infedele denuncia della quantità e della qualità dell'acqua scaricata nonché per l'omesso o ritardato pagamento del canone, sono dovute le soprattasse previste dalla legge.

Qualora il ritardato pagamento si potragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico.

L'accertamento del canone dovuto, sia in rettifica della denuncia presentata che d'Ufficio in caso di omessa presentazione della medesima, è effettuato secondo le disposizioni del Testo Unico per la Finanza Locale di cui al R.D. N.1175/31.

L'avviso di accertamento deve contenere tutti gli elementi sulla base dei quali viene determinato il canone e vengono applicate le soprattasse. Quando l'accertamento verte sulla qualità delle acque scaricate dovrà essere succintamente ripro-

dotto il risultato degli accertamenti tecnici eseguiti.

L'avviso di accertamento, contenente la liquidazione del canone e delle soprattasse applicate e gli elementi di cui al comma precedente, viene notificato agli interessati a mezzo dei Messi Comunali.

Per il contenzioso si applicano le disposizioni di cui all'art.20 del D.P.R. 26 Ottobre 1972 N.639.

## TITOLO SESTO

### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### ART.18

#### CONTROLLI E VERIFICHE

Il Sindaco è l'autorità competente al controllo.

Le funzioni tecniche di vigilanza e controllo sono svolte in via transitoria dai laboratori di igiene e profilassi sino all'attuazione dei presidi sanitari multinazionali delle U.S.L.

#### ART.19

#### SANZIONI REVOCA E RISARCIMENTO DANNI

In caso di violazione delle norme di cui al presente Regolamento si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legislazione vigente, e nei casi da essa previsti si procede alla revoca, salvo l'obbligo di risarcire i danni arrecati, alla pubblica fognatura.

#### ART.20

#### DICHIARAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IN ATTO DI INSEDIAMENTI CIVILI

I titolari degli insediamenti civili allacciati in pubblica fognatura alla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono dichiarare l'allacciamento stesso entro il termine perentorio di gg.30.

#### ART.21

#### R I N V I O

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le leggi generali e speciali in materia, nonchè i Regolamenti di Edilizia, di Igiene e di Polizia Urbana.

ART.22  
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'affissione per 15 giorni all'Albo Comunale.

TABELLA 1

Caratteristiche quali-quantitative del refluo della pubblica fognatura civile, prima dell'ingresso al sistema di depurazione e dopo accettazione degli scarichi provenienti anche dagli insediamenti produttivi:

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI
1	PH	5.5 : 9.5
2	Temperatura	30°C
3	Colore	non percettibile dopo diluizione 1:40 su spessore di 10 cm.
4	Materiali in sospensione totali	50 mg/l
5	BOD <sub>5</sub>	460 mg/l
6	COD	900 mg/l
7	Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	40 mg/l
9	Fosforo totale (come P)	20 mg/l
10	Tensioattivi (MBAS)	10 mg/l

TABELLA 2

Limiti di accettabilità per gli scarichi degli insediamenti produttivi prima dell'ingresso in pubblica fognatura.

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI
1	Metalli e non metalli tossici totali	3
2	Arsenico come As	0.5 mg/l
3	Bario come Ba	20 mg/l
4	Cadmio come Cd	0.02 mg/l
5	Cromo III come Cr	2 mg/l
6	Cromo VI come Cr	0.2 mg/l
7	Mercurio come Hg	0.005 mg/l

8	Nichel come Ni	2 mg/l
9	Piombo come Pb	0.2 mg/l
10	Rame come Cu	0.1 mg/l
11	Selenio come Se	0.03 mg/l
12	Stagno come Sn	10 mg/l
13	Zinco come Zn	0.5 mg/l
14	Fenoli come C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH	0.5 mg/l
15	Solventi organici aroma toci totali	0.2 mg/l
16	Solventi organici azotati totali	0.1 mg/l
17	Solventi clorurati totali	1 mg/l
18	Pesticidi clorurati	0.05 mg/l
19	Pesticidi fosforati	0.1 mg/l
20	Oli minerali	5 mg/l
21	Cianuri tot. come CN	1 mg/l
22	Fluoruri come F	12 mg/l
23	Aldeidi come H-CHO	2 mg/l
24	Alluminio come Al	2 mg/l
25	Ferro come Fe	4 mg/l
26	Manganese come Mn	4 mg/l
27	Solfuri come H <sub>2</sub> S	2 mg/l
28	Solfiti come SO <sub>3</sub>	2 mg/l
29	Boro come B	4 mg/l
30	Cloro attivo come Cl <sub>2</sub>	0.3 mg/l

TABELLA 8

Limiti per l'assimilabilità degli scarichi di insediamenti produttivi a quelli di insediamenti civili.

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI
1	pH	5.5 - 9.5
2	Temperatura °C	30
3	S-S.T.	400 mg/l
4	BOD <sub>5</sub>	300 mg/l
5	COD	600 mg/l
6	Max COD/BOD <sub>5</sub>	2.5
7	Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	30 mg/l
8	Azoto totale (come N)	50 mg/l
9	Fosforo (come P)	15 mg/l
10	Eoro	3 mg/l
11	Tensioattivi (MBAS)	10 mg/l

12 Grassi e oli vegetali  
ed animali

100 mg/l

---

I rimanenti paramenti devono essere assenti o almeno entro i limiti della Tabella A annessa alla legge N.319/76.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA

Il Consigliere Anziano della seduta  
IGNAZIO AGOSTA  
VINCENZO CARPENZANO

Il Segretario Generale  
CARMELO COLOMBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la deliberazione di cui sopra è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 26.2.1989 giorno festivo e senza opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, li 27.2.1989 Il Segretario Generale  
CARMELO COLOMBO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per giorni consecutivi dal 24.03.89 al 08.04.89 e che non sono pervenuti a questo Ufficio reclami od opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, li 12 APR 1989 Il Segretario Generale  
Il SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Carmelo Colombo)



Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 2 MAR 1989 Il Segretario Generale

Visto: IL SINDACO

*Giovanni Di Marco*

REGIONE SICILIANA

Commissione Provinciale di Controllo - Ragusa

N. \_\_\_\_\_ COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO Ragusa, li \_\_\_\_\_

Visto: RAGUSA

Prot. N. 2742  
Non riscontrati vizi di legittimità nella seduta  
del 18-3-1989  
RAGUSA li 18-3-1989



Il Dirigente  
(Dott. ...)

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al bollo tutorio ad uso amministrativo.

Modica, li 21

Il Segretario